

TRIBUNALE DI FIRENZE

Quarta Sezione Civile

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E.

Presidente Luciana Breggia



**Schede brevi sulla competenza per materia delle sezioni specializzate
ex art. 3 D.L. n. 13/2017 convertito con L. n. 46/2017**

**A cura di Maria Concetta Causarano e Teresa Pucci,
Tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013**

PREMESSA

Il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito con la legge n. 47 del 2017 ha previsto l'istituzione di Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

L'art. 3 del decreto indica una serie di competenze attribuite a tali sezioni. L'indicazione è effettuata attraverso numerosi richiami ad altre norme.

Per facilitare la ricerca degli interpreti, abbiamo pensato di dipanare la matassa e fornire una specie di mappa per orientarsi attraverso le varie competenze, aggiungendo alcuni cenni sulla normativa sostanziale di riferimento e quella processuale.

Il lavoro non è un commentario e vuole semplicemente offrire schede di orientamento agli operatori del settore. E' un'analisi che ci è sembrata utile per la nuova Sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Firenze per i giudici togati, i giudici onorari, il personale di cancelleria e i tirocinanti, in modo da avere uno strumento agile di ausilio per tutti, a seconda delle varie competenze e ruoli.

Il lavoro è stato possibile solo grazie all'impegno delle dott. sse Maria Concetta Causarano e Teresa Pucci, tirocinanti ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013 presso il mio ufficio, che si sono trovate ad affrontare questa nuova materia con passione e attenzione.

E' solo un minuscolo granello rispetto alla mole di studio e di formazione che attende chi si occupa di protezione internazionale. Tuttavia, confidando nella sua utilità, condividiamo volentieri il *dossier* con le Sezioni specializzate di altri tribunali, con gli avvocati e in genere con tutti coloro che si occupano di questo settore.

Luciana Breggia

Presidente della sezione specializzata
immigrazione e protezione internazionale
Tribunale di Firenze

Competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 D.L. n. 13/2017 convertito con L. n. 46/2017

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013).

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia ((e dello stato di cittadinanza italiana)).

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

INDICE

- **Art. 3 c.1 lett. a):** Mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari ex art. 8 d.lgs.30/2007.....p.9
 - **Art. 3 c.1 lett. b):** Impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari ex art. 20.....p.12
 - ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del d.lgs. 30/2007.....p.16
 - nonché per i procedimenti di convalida ex art. 20-ter d.lgs.30/2007.....p.16
 - **Art. 3 c.1 lett. c):** Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex. art. 35 d.lgs. 25/2008.....p.23
 - Aspetti procedurali protezione internazionale.....p.28
 - convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento ex art. 6, co. 5 d.lgs.142/2015.....p.34
 - convalida provvedimento ex art. 10-ter d.lgs. 286/1998.....p.37
 - convalida provvedimento ex art. 28 Reg.UE n. 604/2013.....p.39
 - convalida dei provvedimenti ex art. 14, co. 6, d.lgs. 142/ 2015.....p.40
 - **Art. 3 c.1 lett. d):** Le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008.....p.42
 - **Art. 3 c.1 lett. e):** Diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari.....p.47
 - provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, ex art. 30 c.6 d.lgs. 286/98.....p.50
 - **Art. 3 c.1 lett. e bis):** L'impugnazione dei provvedimenti adottati dall' autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (Reg. UE 604/2013).....p.53
 - **Art. 3 c.2:** Accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.....p.56
 - **Art. 3 c.3:** Procedimenti che presentano ragioni di connessione.....p.61

SCHEDA N. 1: Competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 c. 1 lett. a) D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017

OGGETTO:

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini UE e loro familiari cittadini non-UE.

II. RIFERIMENTI NORMATIVI→Art. 8 d.lgs. 30/2007 (“Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno”):

“1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150”.

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE

❖ **Il diritto di ingresso dei cittadini UE e dei loro familiari non-UE (art. 5 d.lgs. 30/2007):**

- Al fine di entrare in Italia, il cittadino dell'Unione deve essere in possesso soltanto di un passaporto o di un documento di identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro: nessun visto di ingresso può essergli richiesto.

- I suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale, nei casi in cui è richiesto possono essere assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 del d.lgs. 30/2007 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

❖ **Il diritto di soggiorno fino a tre mesi successivi all'ingresso in Italia (art. 6 d.lgs. 30/2007):**

- Per i cittadini dell'UE e familiari non-UE che accompagnano o raggiungono un cittadino dell'Unione→viene riconosciuto il diritto di circolazione e soggiorno, che non è sottoposto a condizioni o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio.

- **Art. 6 cit. c. 3:** “Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani”.

❖ **Il diritto di soggiorno nel periodo successivo ai primi tre mesi fino ai cinque anni (art. 7 d.lgs. 30/2007):**

c. 1: Per i cittadini dell'UE, ove rientrino in una delle seguenti categorie:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) è familiare, come definito dall'articolo 2¹, chi accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

Art. 7 c. 2 d.lgs. 30/2007: Per familiari cittadini non-UE “quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c)”.

Art. 7 c. 3 d.lgs. 30/2007: Il cittadino dell'UE, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, **conserva il diritto al soggiorno** di cui al comma 1, lettera a) quando:

a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

IV. RIFERIMENTI DISCIPLINA PROCESSUALE

➤ **Art. 8 d.lgs. 30/2007 (“Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno”):**

“Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'art. 16 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150”.

¹ **Art. 2 c. 1 d.lgs. 30/2007:**“lett. b) familiare :1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); (omissis.)”. Si segnala, peraltro, l'esistenza di alcune categorie di soggetti che pur non essendo previste espressamente dal d.lgs. n. 30/2007, hanno diritto al soggiorno, in forza della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione o di altre disposizioni normative e/o contenute in circolari.

➤ **Art. 16 d.lgs. 150/2011** (“*Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari*”):

“1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”.

SCHEDA N. 2: Competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 c. 1 lett. b) D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017

OGGETTO:

b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

La disposizione in esame prevede tre distinte ipotesi.

I IPOTESI: l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 d.lgs. 30/2007.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini UE o loro familiari non-UE

II. RIFERIMENTI NORMATIVI → Art. 20 d.lgs. 30/2007 (“*Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno*”)

c. 6: *I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.*

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE:

❖ **Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini o dei loro familiari ex artt. 5-7 d.lgs. 30/2007, cfr. supra, SCHEDA N. 1**

❖ **Titolari di un diritto di soggiorno permanente (art. 14 d.lgs. 30/2007):**

c. 1: **Il cittadino dell'Unione** che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni² nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

² Alcune ipotesi eccezionali sono previste all'art. 15 d.lgs. 30/2007 (“*Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari*”): “1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno: a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;

c. 2: Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, **il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro** acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

c. 3: La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

c. 4: Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

➤ **Art. 7 d.lgs. 30/2007** (“*Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi*”), cfr. *supra*, SCHEDA N. 1.

➤ **Art. 11 d.lgs. 30/2007** (“*Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea*”):

“**1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale** non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante”.

acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3³.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286⁴, e successive modificazioni.

4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi”.

➤ **Art. 12 d.lgs. 30/2007 (“*Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio*”):**

“1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5⁵, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

³ **Art. 9 c. 3 lett. b) d.lgs. 30/2007:** “b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b)”

→ **Art. 29 c. 3 lett b) d.lgs. 286/98:** “b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici [ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria] è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.

⁴ **Art. 30 c. 5 d.lgs. 286/98:** “5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro”.

⁵ Cfr. nota 5.

4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3⁶”.

➤ **Art. 13 d.lgs. 30/2007 (“*Mantenimento del diritto di soggiorno*”):**

“1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finché hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3⁷, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante **e finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.**

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.

3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora:

a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002”.

❖ Salva la fattispecie prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30/2007 (cfr. *infra*, II IPOTESI), ai sensi dell'**art. 20 d.lgs. 30/2007** costituiscono motivi di allontanamento dei titolari del diritto di soggiorno permanente, le seguenti ipotesi:

1. **“Motivi di sicurezza dello Stato” (art. 20 d.lgs. 30/2007, c. 2):**

“I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare **appartiene ad una delle categorie** di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono **fondati motivi** di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, **agevolare organizzazioni o attività terroristiche**, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale”.

2. **“Motivi imperativi di pubblica sicurezza” (art. 20 d.lgs. 30/2007, c. 3):**

“I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia **tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente**

⁶ Cfr. nota 4.

⁷ *Ibidem*

grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere".

3. "Altri motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza" (art. 20 d.lgs. 30/2007, c. 8): "Le **malattie o le infermità** che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché **altre malattie infettive o parassitarie** contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento".

SCHEDA N. 2, II IPOTESI: l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per i motivi di cui all'articolo 21 d.lgs. 30/2007.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini UE o loro familiari non-UE.

II. RIFERIMENTI NORMATIVI→ Art. 21 d.lgs. 30/2007 ("*Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno*");

"1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli art. 6,7 e 13 e salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 12".

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE
(cfr. *supra*, SCHEDA N.1, I IPOTESI)

- ✓ **Art. 6 d.lgs. 30/2007:** diritto di soggiorno fino a tre mesi
- ✓ **Art. 7 d.lgs. 30/2007:** diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
- ✓ **Art. 13 d.lgs. 30/2007:** mantenimento del diritto di soggiorno
- ✓ **Art. 11 d.lgs. 30/2007:** conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea
- ✓ **Art. 12 d.lgs. 30/2007:** mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.

SCHEDA N. 2, III ipotesi: i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini UE o loro familiari non-UE.

II. RIFERIMENTI NORMATIVI → Art. 20 ter d.lgs. 30/2007 (“Autorità giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore”):

“1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, è competente il tribunale ordinario sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Quando l’interessato è trattenuto in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286⁸, la sua partecipazione all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l’aula d’udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d’intesa tra i Ministeri della giustizia e dell’interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all’articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell’osservanza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l’audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato”.

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE:

❖ Art. 20 d.lgs.30/2007 (“Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno”):

“1. Salvo quanto previsto dall’articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica. Ai fini dell’adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a

⁸ Ai sensi dell’art. 14 c.1 d.lgs. 286/98 si tratta del “centro di permanenza per i rimpatri piu’ vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniera.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

6. **I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14** possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

7. **I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni** possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

9. **Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per** motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi [di ordine pubblico o] di sicurezza dello Stato. **Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto** del luogo di residenza o dimora del destinatario.

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis⁹, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

⁹ Art. 13 (“*Espulsione amministrativa*”) d.lgs. 286/98:

c. 5 bis: “Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare **domanda di revoca del divieto di reingresso** dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere adottati gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento”.

❖ Art. 20 bis d.lgs. 30/2007 (“Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento”):

nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria”.

“1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹⁰.

2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato”.

IV. RIFERIMENTI DISCIPLINA PROCESSUALE

❖ Art. 22 d.lgs. 30/2007 (“*Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento*”):

¹⁰ Art. 13 (“*Espulsione amministrativa*”) d.lgs. 286/98

c. 3: “L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14”.

c. 3 bis: “Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3”.

c. 3 ter: “Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore”.

c. 3 quater: “Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14”.

c. 3 quinquies: “Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale”.

“ 1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all' articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al **giudice amministrativo** è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso all'**autorità giudiziaria ordinaria**. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'**articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150**.

3. I ricorsi di cui al comma 1, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4. I ricorsi di cui al comma 1 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato [o su motivi imperativi di pubblica sicurezza] (5).

[5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.]¹¹

6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

7. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale”.

❖ **Art. 17 d.lgs. 150/2011 (“Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari”):**

“1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonché per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal **rito sommario di cognizione**, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro **trenta giorni** dalla notificazione del provvedimento, **ovvero entro sessanta** giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni

¹¹ Comma abrogato dall'articolo 34, comma 18, lettera e), del d.lgs. n. 150/2011.

relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

4. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.

5. **L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5¹².** L'allontanamento dal territorio italiano non può avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.

6. Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale”.

¹² **Art. 5 d.lgs. 10/2011 (“Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”):**

“1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1”.

SCHEDA N. 3: Competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 c.1 lett. c) D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017

OGGETTO:

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

La disposizione in esame prevede cinque distinte ipotesi.

I IPOTESI: le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini non-UE

II. RIFERIMENTI NORMATIVI → Art. 35 d.lgs. 25/2008:

“1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.

2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 35-bis”.

■ Status di rifugiato (art. 1 A, n. 2, par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 → art. 2, co. 1 lett. e), d.lgs. 251/2007 e art. 2, co. 1 lett. d), d.lgs. 25/2008; artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/2007).

■ Protezione sussidiaria (art. 2, lett. e), Direttiva n. 2004/83/CE → art. 2, co.1 lett. g) del d.lgs. 251/2007, art 14 d.lgs. 251/2007).

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE

STATUS DI RIFUGIATO

■ **Definizione** → Art. 2 c.1 d.lgs. 251/2007 lett. e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.

➤ **Art. 11 d.lgs. 251/2007 (“Riconoscimento dello status di rifugiato”)** : “1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda è valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10”.

▪ PRESUPPOSTI

I) Il timore fondato: componente soggettiva (stato mentale) e oggettiva (la fondatezza del timore che trova riscontri in circostanze esterne).

II) Atti di persecuzione: art. 7 d.lgs. n. 251/2007

c. 1: ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

c. 2 (esemplificazione non esaustiva): “Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”.

III) Motivi di persecuzione: art. 8 d.lgs. n. 251/2007:

c. 1: “Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 o la mancanza di protezione contro tali atti devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

a) **"razza"**: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) **"religione"**: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) **"nazionalità"**: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) **"particolare gruppo sociale"**: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una

caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti¹³.

IV) L'impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza e/o di residenza.

V) La presenza fuori dal Paese di cittadinanza o di residenza abituale (mentre non rileva se il timore ragionevole sia sorto prima o dopo l'uscita dal Paese).

➤ **Art. 4 d.lgs. 251/2007 ("Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine")**: "1. La domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività adottate costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine".

➤ **Art. 5 d.lgs. 251/2007 ("Responsabili della persecuzione o del danno grave")**:

"1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:

a) lo Stato;

b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi".

➤ **Art. 6 d.lgs. 251/2007 ("Soggetti che offrono protezione")**:

"1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte:

a) dello Stato;

b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al comma 2.

2. La protezione di cui al comma 1 è effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi,

¹³ **Art. 8 c. 2 d.lgs. 251/2007**: "Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrelevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni".

avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati”.

➤ **Art. 12 d.lgs. 251/2007 (“Diniello dello status di rifugiato”):**

“1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando:

a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10¹⁴;

b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;

c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale”.

➤ **Art. 13 d.lgs. 251/2007 (“Revoca dello status di rifugiato”):**

“1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, è accertato che:

a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;

b) il riconoscimento dello *status* di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti”.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

▪ **Definizione** → **art. 2, c. 1 d.lgs. 251/2007 lett. g)** "persona ammissibile alla protezione sussidiaria": cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

¹⁴ **Art. 10 d.lgs. 251/2007 (“Esclusione”):** “1. Lo straniero è escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. [...]

2. Lo straniero è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (1);

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti”.

➤ **Art. 17 d.lgs. 251/2007 (“Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria”):**

“1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16”.

➤ L'art. 14 c.1 del d.lgs. 251/2007 identifica **la fonte del danno grave** che legittima il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria in una delle seguenti situazioni:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

(non è necessaria l'esistenza di un provvedimento di condanna al momento della presentazione della domanda di protezione sussidiaria; è sufficiente il rischio di potere subire nel caso di rientro un procedimento giudiziario per il quale è prevista in ipotesi la condanna alla pena di morte).

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

(sostanzialmente corrisponde alla tutela garantita dall'art. 3 CEDU e presuppone che il richiedente sia esposto in modo specifico al rischio di un danno di tipo particolare – tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante - che presuppone una chiara misura di individualizzazione).

c) la minaccia grave e individuale¹⁵ alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

✓ **A differenza** di quanto previsto per lo status di rifugiato, il timore di subire un grave danno nell'ipotesi di rientro nel paese di origine, o di dimora abituale, è del tutto svincolato dal motivo che lo origina. La protezione sussidiaria si attua nei confronti di quello straniero che si trovi in una situazione in cui sussiste uno di quei fattori di rischio di danno grave, ma in cui non vi sono elementi individuali di persecuzione ed i motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra.

✓ **Comune** alla disciplina per il riconoscimento dello status di rifugiato (*vedi supra*):

- **Art. 4 d.lgs. 251/2007** declinazione del concetto di rifugiato “*sur place*” anche per il richiedente protezione sussidiaria, ossia è irrilevante che rischio del grave danno sia sorto soltanto in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine, o di dimora abituale.

- **Art. 5 d.lgs. 251/2007** individuazione responsabili persecuzione o del danno grave.

- **Art. 6 d.lgs. 251/2007** individuazione soggetti che offrono protezione.

➤ **Art. 15 d.lgs. 251/2007 (“Cause di cessazione dello status di protezione sussidiaria”):**

“1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria può addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di

¹⁵ Il termine “*individuale*” che qualifica la minaccia deve intendersi nel senso che essa riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza nel territorio, un rischio effettivo di subire la minaccia grave alla vita o alla persona.

avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale”.

➤ **Art. 16 d.lgs. 251/2007 (“Cause di esclusione dello status di protezione sussidiaria”):**

“1. Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato;

d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati”.

➤ **Art. 18 d.lgs. 251/2007 (“Revoca dello status di protezione sussidiaria”):**

“1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che:

a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;

b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti”.

IV. RIFERIMENTI DISCIPLINA PROCESSUALE

❖ **Cd. “Vecchio rito” (Per le controversie iscritte fino al 17.8.2017)**

➤ **Art. 19 d.lgs. 150/2011 (“Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale”):**

c. 1: “*ove non diversamente disposto dal presente articolo*”, **procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.** (con esclusione della possibilità di conversione nel rito ordinario)¹⁶.

c. 2: Organo giudiziario competente

• È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

• Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di

¹⁶ Si tratta di un mezzo di impugnazione devolutivo: il giudizio di opposizione al provvedimento della Commissione territoriale non è vincolato ai motivi dedotti nel ricorso ma ha ad oggetto il diritto assoluto dello straniero ad ottenere la forma di protezione che l'ordinamento vigente gli riconosce in base alla sua condizione individuale e alla situazione del suo Paese di provenienza.

appello in cui ha sede la Commissione territoriale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione.

• Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.

c. 3: Termini per proporre impugnazione

- Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro **trenta giorni** dalla notificazione del provvedimento, **ovvero entro sessanta giorni** se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

- **Eccezione:** Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2¹⁷, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

c. 4: La sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato

Regola generale: La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni¹⁸;

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni¹⁹

c. 5: Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5²⁰. L'ordinanza

¹⁷ **Art. 28 bis c. 2 d.lgs. 25/2008 prevede tre casi:**

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

¹⁸ **Art. 32 c.1 d.lgs. 25/2008:** “lett. b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)”, e cioè quando: “a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”.

¹⁹ Cfr. nota 17.

²⁰ **Art. 5 c. 1 d.lgs. 150/2011:** “1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza.

di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

c. 5-bis: La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)²¹ del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

c. 6: Fissazione e svolgimento dell'udienza²²

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

c. 7: Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

c. 8: La Commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

c. 9: Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria²³. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.

c. 9-bis: L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.

c. 10: La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

❖ C.d. “Nuovo rito” (Per le controversie iscritte dal 18.8.2017)

➤ **Art. 35 bis D.lgs. 25/2008 (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale):**

c. 1: “Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

c. 2: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro **trenta giorni** dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro **sessanta giorni** se il ricorrente risiede all'estero, e può essere

La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1”.

²¹ **Art. 29 c. 1 d.lgs. 28/2005:** “b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”.

²² **Termini a comparire:** l'assenza nell'art. 19 in commento di qualunque accenno in tema di termini a comparire, comporta l'applicazione di default delle regole di cui all'art. 702 bis co.3 e 4 c.p.c, e cioè che il giudice deve fissare l'udienza assicurando che dopo la notificazione di ricorso e decreto la parte resistente disponga di 30 giorni fra la data della notificazione e la data fissata per la sua costituzione, che a sua volta deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza (termini stabiliti rispettivamente nell'interesse del resistente e del ricorrente, quindi non derogabili).

²³ In realtà, oltre allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, il Tribunale è competente a giudicare sulla richiesta dello straniero della **protezione umanitaria ex art. 5 c. 6 d.lgs. 286/98** (cfr. *infra*, SCHEDA N. 4).

depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà”.

c. 3: “La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c)”.

c. 4: “Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono **gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni**, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. **Entro cinque giorni** dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. **Entro i cinque giorni successivi** alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, **il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni**, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo”.

c. 5: “La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)”.

c. 6: “Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria”.

c. 7: “Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva”.

c. 8: “La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di

cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata”.

c. 9: “Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16”.

c. 10: “**È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando** il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova”.

c. 11: “**L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:**

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”.

c. 12: “Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo”.

c. 13: “**Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide**, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, **con decreto** che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. **Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto**, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile”.

c. 14: “**La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo**”.

c. 15: “La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza”.

c. 16: “Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri”.

c. 17: “Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto”.

c. 18: “A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza”.

PRINCIPALI NOVITÀ:

- Il rito è quello previsto dagli artt. 737 ss c.p.c., quindi il **rito è camerale**.
- In relazione a queste controversie **non opera**, a far data dal 17.8.17, la **sospensione feriale** dei termini processuali.
- **Sospensiva:** ordinariamente la presentazione tempestiva del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento della CT, ad eccezione dei seguenti casi:
 - richiedente trattenuto in un CPR (ex CIE);
 - provvedimento di inammissibilità della domanda;
 - domanda ritenuta manifestamente infondata;
 - domanda presentata dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera, ovvero fermato in condizioni di soggiorno illegale, al solo scopo di impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

In questi casi la sospensiva non è automatica, può essere accordata a seguito di richiesta del ricorrente in presenza di gravi e circostanziate ragioni con decreto motivato da assumersi *-inaudita altera parte* - entro 5 giorni dal deposito della richiesta.

Entro 5 giorni dalla notifica del decreto che accoglie o respinge la sospensiva, le parti possono presentare al giudice **note difensive**, entro i 5 giorni successivi **note di replica**. Entro i 5 giorni successivi alla presentazione delle note e delle repliche, il giudice deve nuovamente pronunciarsi sul decreto che aveva emesso per confermarlo, modificarlo o revocarlo. Se la sospensiva è accolta, tranne che il ricorrente sia trattenuto in un CPR, gli è rilasciato un permesso di soggiorno “per attesa asilo”.

Non è mai sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento della CT nei casi in cui questa dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda reiterata senza addurre elementi nuovi.

- **Notifica del ricorso** a cura della cancelleria al Ministero c/o la CT o la CN nei casi di cessazione o revoca. Entro 20 giorni è **trasmesso al PM** per l'indicazione della sussistenza delle cause ostative (condanne). Il Ministero può comunicare entro 20 giorni dalla notifica una nota difensiva.

- **Oneri della CT:** entro 20 giorni dalla notifica del ricorso: rende disponibile copia della domanda di protezione (cd. “modulo C3”), della videoregistrazione, del verbale di trascrizione della videoregistrazione, l'intera documentazione comunque acquisita, l'indicazione delle COI (“*Country of Origin Information*”) utilizzate per la decisione.

• **Ordinariamente non è prevista la fissazione dell'udienza di comparizione** (per cui nemmeno l'avvocato incontra il giudice), **ma sono previste eccezioni** a questa regola, infatti il giudice deve o può fissare udienza di comparizione nei seguenti casi:

- a. se ritiene necessaria l'audizione dopo avere visto la videoregistrazione;
- b. se ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
- c. se dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova;
- d. se la videoregistrazione non è disponibile;
- e. se il ricorrente ne fa motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice ritiene la trattazione in udienza essenziale ai fini della decisione;
- f. se l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa "di primo grado".

• **Il Tribunale in composizione collegiale decide con decreto nel termine di 4 mesi dalla presentazione del ricorso** sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione (*ex nunc* e non *ex tunc*): rigetta il ricorso ovvero riconosce una delle protezioni previste. In caso di rigetto viene meno l'effetto della sospensiva, anche se il decreto non è definitivo.

• **Il decreto non è reclamabile né è soggetto ad appello, ma ricorribile entro 30 gg. dalla comunicazione della cancelleria.**

• La Cassazione - in caso di rigetto - decide entro 6 mesi dal deposito del ricorso, il che lascerebbe presumere che in caso di accoglimento non vi sia termine per la decisione.

• Patrocinio a spese dello Stato: se il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e se l'impugnazione ha ad oggetto una decisione della CT per inammissibilità della domanda o per manifesta infondatezza, **il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, deve indicare, nel decreto di pagamento, i motivi per cui non ha ritenuto le pretese del ricorrente manifestamente infondate** ai fini dell'art. 74, co. 2, DPR 115/2002, cioè ai fini della revoca del GP disposto provvisoriamente dal CO.

SCHEDA N. 3, II IPOTESI: i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini non-UE

II. RIFERIMENTI NORMATIVI → Art. 6 c. 5 d.lgs. 142/2015 ("Trattenimento"):

"5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche

stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda".

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE

❖ **L'art. 6 d.lgs. 142/2015** oltre a sancire al **c. 1** il principio generale per cui il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda, disciplina i casi in cui il richiedente è trattenuto nei cd. Centri di permanenza per i rimpatri (CPR, ex CIE) di cui all'art. 14 d.lgs. 286/98.

Lo stesso art. 6 distingue tra le diverse ipotesi in cui il trattenimento opera *ex novo*, cioè al verificarsi di condizioni precise al momento della presentazione della domanda, da quella in cui la domanda di protezione è effettuata dallo straniero che è già trattenuto al CPR in attesa di essere espulso.

❖ **Il trattenimento ex novo (art. 6 c. 2 d.lgs. 142/2015)**

Sulla base di una "valutazione caso per caso", il richiedente è trattenuto quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, § F, della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951, ossia è sospettato di avere commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o contro l'umanità, ovvero un crimine grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato;

b) si trova nelle condizioni per cui è prevista l'espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art. 13, c. 1, TUI), ovvero per motivi di pericolosità sociale (art. 13, c. 2, lett. c), TUI), oppure per motivi di prevenzione del terrorismo, anche internazionale (art. 3, c. 1, l. 155/2005);

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. La norma specifica parzialmente i criteri che debbono orientare l'interprete nella valutazione della pericolosità: si tiene conto di eventuali condanne penali, anche se non definitive o rese a seguito di patteggiamento, per gli stessi reati che sono ostativi all'ingresso e al soggiorno di stranieri *ex art. 4, c. 3 d.lgs. 286/98*²⁴.

²⁴ **Art. 4 c. 3 d.lgs. 286/98:** "[...] che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la

d) sussiste il rischio di fuga, che si verifica quando:

d1) ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare un provvedimento di espulsione;

d2) non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui:

- all'art. 13 c. 5 e art. 5 c. 2 d.lgs. 286/98: si tratta delle misure imposte dal prefetto nei casi di concessione del termine per la partenza volontaria in funzione di garanzia dell'adempimento nel termine, (siccome il termine per la partenza volontaria non è concedibile ai respinti, in questa situazione può versare solo un espulso);

- all'art.13 c. 13 d.lgs. 286/98: violazione del divieto di reingresso - triennale o quinquennale – comminato unitamente al decreto di espulsione prefettizio (siccome il divieto di reingresso non si applica ai respinti, costoro non possono versare in tale situazione);

- all'art. 14 d.lgs. 286/98: inottemperanza, anche reiterata, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento del questore, (l'ordine del questore è modalità esecutiva tanto delle espulsioni quanto dei respingimenti differiti, sicché la disposizione può riguardare entrambi);

- all'art. 14, c. 1 *bis* d.lgs. 286/98 relativo alle misure disposte facoltativamente dal questore in alternativa al trattenimento (Stante il tenore letterale della norma, l'istituto non si applica in caso di respingimento).

❖ Il richiedente è già al CPR (ex CIE) quando presenta la domanda:

Il **c. 4 dell'art. 6 d.lgs. 286/98** prescrive che ogni trattenuto riceve le informazioni sulla possibilità di chiedere protezione da parte del questore e dev'essere consegnato l'opuscolo informativo di cui all'art. 10, d.lgs. 25/2008. È pacifico che ogni trattenuto ha diritto di presentare domanda di protezione.

Ai sensi dell'art. 6, c. 3, il richiedente che si trova al CPR (*ex* CIE) in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/98, vi rimane solo se vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione.

Due sono pertanto i requisiti che impongono la continuazione del trattenimento del richiedente:

a) Essere destinatari di un decreto di espulsione amministrativa. Tale requisito esclude tassativamente che il trattenimento possa continuare se il trattenuto è destinatario di un provvedimento di respingimento differito ai sensi dell'art. 10, c. 2, d.lgs. 286/98, in aderenza alla previsione della stessa norma che, al c. 4, prescrive che le disposizioni di cui all'art. 10 non si applicano nei casi previsti dalle norme vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

b) La strumentalità della domanda: la domanda di protezione deve esser teleologicamente orientata ad ostacolare l'esecuzione dell'espulsione.

Il questore è l'autorità cui è devoluta la valutazione in questione, il quale deve disporre per iscritto il trattenimento finalizzato all'espletamento della procedura di asilo - successivamente sottoposto alla convalida del Tribunale monocratico - indicando i fondati motivi su cui basa la sua valutazione di pretestuosità della richiesta.

La sede in cui contestare la presunta pretestuosità è l'udienza di convalida.

IV. RIFERIMENTI DISCIPLINA PROCESSUALE

❖ **Art. 6 cc. 5-10 d.lgs. 142/2015** (si applicano sia ai casi di trattenimento *ex novo* che a quelli di domanda presentata in pendenza di trattenimento):

- Sia il trattenimento che la richiesta di proroga sono adottati con atto scritto, motivato e tradotto dal questore e recano l'indicazione che l'interessato può presentare memorie o deduzioni al tribunale competente per la convalida o la proroga, evidentemente prima della relativa udienza.

- Il questore può adottare misure alternative al trattenimento ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis²⁵ d.lgs. 286/98.

- La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo ex art. 6 c. 5 d.lgs. 142/2015 tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 d.lgs. 286/98 nel quale egli è trattenuto.

- Ai sensi dell'art. 6, c. 6 d.lgs. 142/2015, il trattenimento o la sua proroga non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28 bis, co. 1 e 3, d.lgs. 25/2008 - salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ex art. 14 d.lgs. 286/98 - i ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga.

- Ai sensi dell'art. 6, c. 7 e 8 del d.lgs. 142/2015: "Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del d.lgs. 25/2008, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.

- Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi".

- Ai sensi dell'art. 6, c. 9 del d.lgs. 142/2015: "Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis d.lgs. 286/98. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.

SCHEDA N. 3, III IPOTESI: i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini non-UE

II. RIFERIMENTI NORMATIVI→ **Art. 10-ter d.lgs. 286/98** ("*Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare*"):

"1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in

²⁵ Cfr. *infra*

mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2".

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE

❖ Il D.L. n. 13/17 introduce una nuova ipotesi di trattenimento che si aggiunge a quelle previste all'art. 14, c. 1, d.lgs. 286/98 (riguardante gli stranieri soggetti a decreti di respingimento o espulsione) ed all'art. 6 d.lgs. 142/2015 (inerente il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale).

❖ **Presupposto:**

Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici configura (in via presuntiva) rischio di fuga²⁶ ai fini del trattenimento nei CPR per un periodo massimo di 30 gg, salvo che non cessino prima le esigenze per cui la misura è stata disposta, cioè se lo straniero accetta di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici.

❖ Il trattenimento è disposto con decreto del questore ed è soggetto a convalida giurisdizionale: del giudice di pace, ovvero della sezione di Tribunale specializzata in materia di immigrazione in composizione monocratica se la misura è disposta nei confronti di un richiedente protezione inter nazionale. Avverso il provvedimento di convalida è data facoltà di ricorrere per cassazione.

²⁶ La diversa nozione di rischio di fuga contenuta rispettivamente negli artt. 13 c. 4 *bis* TUI, 6 c. 2 d.lgs. 142/2015 e art. 10 *ter* TUI, comporta sul piano pratico notevoli problemi di coordinamento (per es. è possibile cumulare diverse frazioni di trattenimento, ciascuna delle quali determinata da più nozioni di rischio di fuga? etc.) che si riflettono sul lasso temporale in cui il richiedente è trattenuto nei CPR.

SCHEDA N. 3, IV IPOTESI: i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013".

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini non-UE

II. RIFERIMENTI NORMATIVI→ Art. 28 Regolamento UE 604/2013 (“Trattenimento”):

“1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura stabilita dal presente regolamento.

2. Ove sussista un rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive.

3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento a norma del presente regolamento.

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in carico non può superare un mese dalla presentazione della domanda. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente in tali casi. Tale risposta è fornita entro due settimane dal ricevimento della richiesta. L'assenza di risposta entro due settimane equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico o di riprendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo della stessa.

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trasferimento di tale persona dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente deve avvenire non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.

Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di sei settimane di cui al terzo comma, la persona non è più trattenuta. Gli articoli 21, 23, 24 e 29 continuano ad applicarsi di conseguenza.

4. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento delle persone e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2013/33/UE”.

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE:

❖ L'art. 28 richiama dunque la regola generale per cui “Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura” (Dublino).

❖ Presupposti:

- **“ove esista un rischio notevole di fuga”** sulla base di una valutazione caso per caso
- **e solo se il trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive”.**

❖ Gli Stati possono trattenere l'interessato “al fine di assicurare le procedure di trasferimento a norma del presente regolamento”.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e “non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento”.

❖ Il Regolamento Dublino III (Reg. 604/2013) prevede poi, per le persone trattenute, dei percorsi accelerati per identificare lo Stato competente e per procedere al trasferimento.

Infatti, in caso di trattenimento, la richiesta di presa o ripresa in carico deve intervenire entro **1 mese** dalla presentazione della domanda (pena l'obbligo a rilasciare la persona trattenuta) e deve contenere la richiesta di una risposta urgente. Tale risposta deve essere fornita **entro 2 settimane** dal ricevimento della richiesta, altrimenti la competenza si considera accettata.

❖ Il trasferimento di una persona trattenuta deve avvenire “non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro **sei settimane** dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta” o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo.

❖ Se il trasferimento non avviene entro il termine previsto sopra, la persona non è più trattenuta.

SCHEDA N. 3, V IPOTESI: la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto Decreto legislativo n. 142 del 2015.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini non-UE

II. RIFERIMENTI NORMATIVI → Art. 14 c. 6 d.lgs. 142/2015 (“Sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”):

“[...] *Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c)*²⁷, *al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*”.

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE

❖ **Art. 14 c. 1-bis d.lgs. 286/98 (“Esecuzione dell'espulsione”):**

“Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

²⁷ **Art. 6 c. 2 lett. a) d.lgs. 142/2015** lo straniero si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, § F, della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951; b) si trova nelle condizioni per cui è prevista l'espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art. 13, c. 1, TUI), ovvero per motivi di pericolosità sociale (art. 13, c. 2, lett. c), TUI), oppure per motivi di prevenzione del terrorismo, anche internazionale (art. 3, c. 1, l. 155/2005); c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo”.

❖ **Presupposti** dell'adozione delle misure alternative al trattenimento ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis d.lgs. 286/98 con decreto del questore:

✓ il possesso del passaporto valido (non si applica necessariamente al richiedente protezione internazionale) e

✓ non essere destinatari di un'espulsione *ex art. 13, c. 1, 13, c. 2, lett. c)* e art. 3, L. 155/2005 (non deve versare nelle condizioni di essere espulso per motivi di ordine pubblico o pericolosità sociale).

❖ **Le misure alternative** previste (da adottarsi anche congiuntamente) sono:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

❖ Così come per il trattenimento pre-espulsivo, la sede in cui far valere l'omessa applicazione delle misure alternative al trattenimento è l'udienza di convalida dello stesso, perché trattasi di atto del questore meramente esecutivo del provvedimento ablativo e, pertanto, non sindacabile in sede di ricorso.

❖ Se il trattenimento è già in corso al momento della domanda di protezione, si sospende il trattenimento pre-espulsivo e si apre la parentesi del trattenimento finalizzato all'espletamento della procedura accelerata. Il questore trasmette gli atti al tribunale per la successiva convalida di 60 gg., ulteriormente prorogabile fino a 12 mesi.

SCHEDA N. 4: Competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 c.1 lett. d) D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017

OGGETTO:

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25²⁸;

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini non-UE

II. RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008 (“Decisione”):

“3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE:

❖ **Permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998:**

“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultante da obblighi costituzionale o internazionali dello Stato Italiano”.

• **Obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali** che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti fondamentali.

Massima importanza riveste il “principio inderogabile di non refoulement”, ossia il divieto assoluto di reimmettere l’individuo in un contesto ove potrebbe essere esposto al rischio di subire minacce alla vita o alla libertà personale, o di trattamenti inumani e degradanti²⁹.

• **Obblighi di protezione imposti dallo Stato italiano da norme costituzionali:**

²⁸ Si noti che l’art. 3, c. 1, lett. d), L. 46/17 attribuisce alle sezioni specializzate la competenza per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 32, c. 3 d.lgs. 25/2008. Però, il nuovo art. 35 bis d.lgs. 25/2008, (rubricato “delle controversie in materia di protezione internazionale”), stabilisce che solo le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35, d.lgs. 25/2008 sono regolate dal nuovo rito (quelle relative alle forme di protezione tipiche), mentre pacificamente esulano da quella disposizione quelle previste dall’art. 32, d.lgs. 25/2008, relative, appunto, alla protezione c.d. umanitaria (che è misura di protezione atipica) che dovrebbe pertanto essere trattata secondo il rito sommario. Si pongono evidenti problematiche di coordinamento e razionalizzazione.

²⁹ Cfr. **Art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951**: “Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza della sua religione, della sua cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.

Interpretazione estensiva della disposizione in combinato disposto con l’**art. 3 CEDU**: “Nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

- **Art. 10 c. 3 Cost.** → “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla Legge”.

- **Art. 10 c. 4 Cost.** → “Non è ammessa l’extradizione dello straniero per reati politici”³⁰.

- **Art. 32 c. 1 Cost.** → “La Repubblica tutela la salute³¹ come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

• **“Seri motivi umanitari”**: formula generale che impone una valutazione individualizzata caso per caso. Elemento comune la presenza di una **“particolare condizione di vulnerabilità”** del richiedente dovuta a una:

- condizione soggettiva dell’individuo stesso: es. età, salute;
- condizione oggettiva relativa al Paese d’origine: es. bassa tutela dei diritti umani nel Paese di provenienza.

❖ La Commissione Territoriale è tenuta ex art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008 a valutare prioritariamente la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ed a trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari laddove:

1) il richiedente protezione internazionale, pur ammissibile allo status di rifugiato, rientri in una delle ipotesi di cui all’art. 10 d.lgs. n. 251/07³²;

2) il richiedente protezione internazionale, pur non integrando le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato sia ammissibile allo status di beneficiario della protezione sussidiaria, ma rientri in una delle ipotesi di cui all’art. 16 d.lgs. n. 251/07³³;

³⁰ Si tratta di un divieto assoluto che si applica anche nelle ipotesi in cui lo straniero, se estradato, possa rischiare concretamente di subire la pena di morte, vietata dall’art. 27 c. 3 Cost.

³¹ Interpretazione estensiva del termine “salute” da intendersi come “uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità”, così come definita nella Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

³² **Art. 10 d.lgs. 251/2007**: “1. Lo straniero è escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.

2. Lo straniero è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (1);

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti”.

³³ **Art. 16 d.lgs. 251/2007**: “1. Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato (1);

3) il richiedente protezione internazionale non sia ritenuto ammissibile alla protezione internazionale, ma ricorrano le condizioni previste dagli artt. 5 c. 6 e/o 19 c. 1 d.lgs. 286/98.

❖ **Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.** Circolare prot. 00003716 del 30.7.2015 del Ministero dell'interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Oggetto: Ottimizzazione delle procedure relative all'esame delle domande di protezione internazionale:

“Per quanto concerne le fattispecie di riconoscimento della protezione umanitaria, si delineano pur non ritenendoli necessariamente esaustivi, i seguenti casi:

1) esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio del richiedente [...].

2) gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine.

3) temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007;

4) gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza;

5) situazione familiare del richiedente asilo che deve essere valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare. I legami personali e familiari devono essere particolarmente significativi in base alla loro durata nel tempo e alla loro stabilità.

Le casistiche sopra specificate potranno costituire un utile orientamento nelle delicate decisioni che le SS.LL. sono chiamate ad adottare che, si ricorda, dovranno essere individuali, adeguatamente motivate nonché suscettibili di rivalutazione in sede di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in scadenza”.

❖ **Art. 19 d.lgs. 286/1998 (“Divieti di espulsione e respingimento”):**

“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.

Le modalità di attuazione dell'art. 19 sono previste all'art. **28 c. 1 lett. d), D.P.R. n. 394/99** che stabilisce: “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: [...] d) per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico”.

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato [o per l'ordine e la sicurezza pubblica] (2).

d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (3).

2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati”.

- La norma costituisce attuazione del “principio di *non refoulement*” ex art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* di rifugiato e dall’art. 3 CEDU.

- L’accertamento della sussistenza del divieto di espulsione, dunque, fa conseguire il diritto del soggetto all’ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, salvo che l’allontanamento possa essere eseguito in un diverso Stato che accordi analoga protezione a quella prevista dall’art. 19 c. 1 d.lgs. 286/98.

- L’accertamento della ricorrenza di un’ipotesi di divieto di espulsione o respingimento può conseguire all’esame di una domanda di protezione internazionale laddove, ad esempio, operi una causa di esclusione della protezione internazionale eventualmente riconoscibile, ovvero a seguito di valutazione della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno presentata dal cittadino straniero direttamente al Questore.

- Ogniqualvolta l’Amministrazione proceda all’accertamento della sussistenza della condizione di cui all’art. 19 c. 1 d.lgs. 286/98, ovvero tale accertamento consegua al sindacato dell’Autorità giurisdizionale chiamata ad esempio a valutare della legittimità di un provvedimento di espulsione o respingimento precedentemente adottato nei confronti del cittadino straniero o sulla domanda di estradizione o di mandato di cattura europeo, si dovrà procedere al rilascio del titolo abilitativo al soggiorno ai sensi dell’art. 5 c. 6, d.lgs. n. 286/1998.

❖ Rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Il periodo finale dell’art. 5, c. 6, d.lgs. n. 286/98 dispone che “il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal Questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”, ovvero **ex art. 11, c. 1, lett. c-ter, D.P.R. 394/1999**: “previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi a oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale”.

❖ Il permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui agli artt. 5, c. 6 e 19, c. 1, d.lgs. n. 286/98 è dunque sempre rilasciato dal Questore territorialmente competente, ma a seguito di valutazione rimessa soggetti diversi: a seguito di “raccomandazione” da parte della Commissione Territoriale, nell’ambito della procedura di protezione internazionale (art. 32, c. 3 d.lgs. 25/08), a seguito di valutazione del Questore, laddove direttamente richiestogli dal cittadino straniero (art. 5 c. 6 ult. parte d.lgs. 286/98).

→ Nelle ipotesi in cui la Commissione Territoriale provveda ai sensi dell’art. 32 c. 3, d.lgs. 25/08, ovvero alla trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Questore non ha alcuna discrezionalità valutativa in ordine al rilascio del titolo di soggiorno³⁴, non avendo quest’ultimo alcun potere accertativo circa la sussistenza del diritto, ma è tenuto obbligatoriamente al rilascio del titolo indicato dalla Commissione Territoriale.

³⁴Il Questore, inoltre, è tenuto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza alcuna possibilità di svolgere un giudizio valutativo al riguardo, quando interviene, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una delle seguenti pronunce giudiziarie:

- 1) la pronuncia della Corte d’Appello che rigetta una richiesta di estradizione per reati politici o per violazione dei diritti della difesa o per rischi di torture o maltrattamenti;
- 2) la pronuncia della Corte d’Appello che per analoghi motivi rigetta la richiesta di esecuzione di un mandato di arresto europeo;
- 3) una pronuncia della Corte europea dei diritti umani che dichiara che l’eventuale allontanamento viola uno dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU;

→ Le fattispecie concrete che giustificano la presentazione di una domanda di permesso di soggiorno direttamente al Questore tendenzialmente sono quelle che non presentano alcuna connessione con ipotesi astrattamente riconducibili nell'alveo della protezione internazionale, ma che siano comunque riconducibili per altri motivi al dettato degli artt. 5, c. 6 e 19 c. 1 d.lgs. 286/98³⁵.

IV. RIFERIMENTI DISCIPLINA PROCESSUALE

Cfr. *Supra*, nota 28.

4) una pronuncia di un Giudice che accolga il ricorso contro la decisione di una commissione territoriale per la protezione internazionale o contro una decisione della commissione nazionale per il diritto d'asilo perché nel disporre rispettivamente il rigetto della domanda di protezione internazionale o la revoca o la cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria abbia ommesso in modo immotivato o irrazionale di trasmettere al questore gli atti pur sussistendo nel caso concreto gravi motivi umanitari;

5) una sentenza di un giudice che annulli il provvedimento del questore di rifiuto al rilascio, al rinnovo o di revoca di un permesso di soggiorno di uno straniero perché nella sua situazione ricorrono quei gravi motivi di carattere umanitario derivanti anche dagli obblighi internazionali o costituzionali dello Stato.

³⁵ Si segnalano alcuni contrasti interpretativi a livello procedurale sorti dopo il D.L. 13/17 (v. nota 32).

Il Legislatore ha attribuito alla competenza delle Sezioni Specializzate la competenza per le controversie in materia di protezione internazionale e per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008, ma non ha espressamente previsto una norma di pari tenore per l'ipotesi in cui la controversia consegua al rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno da parte del Questore. Resta pertanto incertezza sul rito applicabile alle controversie in discussione.

SCHEDA N. 5: Competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 c. 1 lett. e) D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017

OGGETTO:

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

La disposizione in esame prevede due distinte ipotesi.

I IPOTESI: le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini non-UE

II. RIFERIMENTI NORMATIVI→ Art. 30 c. 6 d.lgs. 286/1998 (“Permesso di soggiorno per motivi familiari”):

“c. 6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE

❖ **art. 28 d.lgs. 286/98 (“Diritto all'unità familiare”):**

“1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è **ricosciuto**, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.

❖ **Art. 29 d.lgs. 286/98 (“Ricongiungimento familiare”):**

“1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

1-ter. **Non è consentito il ricongiungimento** dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. **Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:**

a) di un **alloggio** conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un **reddito minimo annuo** derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici [ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria] è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

b-bis) di una **assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo**, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6³⁶, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-*bis*, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo³⁷, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20³⁸;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6³⁹”.

❖ **Art 29 bis d.lgs. 286/98 (“Ricongiungimento familiare dei rifugiati”):**

“1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.

³⁶ **Art. 4 c. 6 d.lgs. 286/98:** “Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali”.

³⁷ **Art. 4 c. 3 d.lgs. 286/98:** “[...] Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”.

³⁸ **Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) d.lgs. 286/98:** “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate”.

³⁹ **Art. 5 c. 6 d.lgs. 286/98** → permesso di soggiorno per motivi umanitari, cfr. *supra*.

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado”.

IV. RIFERIMENTI DISCIPLINA PROCESSUALE

❖ **Art. 20 d.lgs. 150/2011** (*“Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”*):

“1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

3. L'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa”.

SCHEDA N. 5, II IPOTESI: controversie relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini non-UE

II. RIFERIMENTI NORMATIVI→ **Art. 30 c. 6 d.lgs. 286/1998** (*“Permesso di soggiorno per motivi familiari”*):

“Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE

❖ **Art. 30 d.lgs. 286/98** (*“Permesso di soggiorno per motivi familiari”*):

“1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è **rilasciato**:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana.

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

[4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, [ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'art. 9] è rilasciata una carta di soggiorno]⁴⁰.

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".

❖ Con la **Circolare del 5 agosto 2016** (prot. 3511), il Ministero dell'Interno ha chiarito che, in conseguenza dell'entrata in vigore e della prima attuazione della legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni del d.lgs. 286/1998 in materia di ricongiungimento familiare (art. 29) e di permesso di

⁴⁰ Comma abrogato dall'articolo 25 c. 3, del d.lgs. 30/2007.

soggiorno per motivi familiari (art. 30) si estendono anche alle parti **dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.**

→ Ciò comporta che:

a) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia possa richiedere il ricongiungimento familiare del *partner* unito civilmente (in Italia o all'estero), straniero e non residente in Italia, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 286/98, e alle medesime condizioni previste per i coniugi;
b) lo straniero presente sul territorio nazionale che contragga l'unione civile con un cittadino italiano possa richiedere (e ottenere) il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 del medesimo Testo unico, alle medesime condizioni previste per il coniuge del cittadino italiano.

IV. RIFERIMENTI DISCIPLINA PROCESSUALE

Cfr. *supra*, SCHEDA N. 5, I IPOTESI.

SCHEDA N. 6: Competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 c.1 lett. e bis) D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017

OGGETTO:

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

e-bis: per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE: controversie coinvolgenti cittadini non-UE.

II. RIFERIMENTI NORMATIVI:

→ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europea e del Consiglio del 26 giugno 2013.

Tale regolamento contiene i criteri per individuare lo Stato membro competente a valutare la domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o apolide.

III. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE

▪ Principi generali e garanzie (artt. 3-6 Regolamento UE 604/2013)

→ L'art. 3 ricorda il principio generale per cui gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato, che è quello individuato come competente dal Regolamento. Nel caso in cui non sia possibile individuarlo in base ai criteri enunciati al Capo III, è competente il primo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

▪ Criteri per determinare lo Stato membro competente (artt. 7-15 Regolamento UE 604/2013)

→ Art. 7 Gerarchia dei criteri (nell'ordine in cui sono presentati e sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro).

→ Art. 17 c. 1 (cd. "*clausola di sovranità*": "ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda [...] anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento");

c. 2 (cd. "*clausola umanitaria*": lo Stato che procede alla determinazione dello Stato competente o lo stesso Stato competente possono, prima che sia presa una decisione nel merito, chiedere a un altro Stato "di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente".

▪ Obblighi dello Stato membro competente (artt. 18-19 Regolamento UE 604/2013) e Procedure di presa in carico e di ripresa in carico (artt. 20-33 Regolamento UE 604/2013).

IV. RIFERIMENTI DISCIPLINA PROCESSUALE

▪ **Mezzi di impugnazione ex art. 27 Regolamento UE 604/2013:** si sancisce il “*diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale*”⁴¹. Si prevede inoltre che gli Stati stabiliscano “*un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare*” tale diritto.

Non è tuttavia obbligatorio che gli Stati prevedano un ricorso automaticamente sospensivo (cfr. art. 27 c. 3 Reg.⁴²).

❖ **Art. 3. c. 4 bis D.L. 13/2007 (“Competenza per materia delle sezioni specializzate”):** “Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’art. 35 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.”

- In sostanza la procedura ricalcherebbe quella prevista per le controversie inerenti la protezione internazionale ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008.

- Il ricorso è proposto a pena d’inammissibilità entro 30 giorni dalla notifica della decisione di trasferimento, alla sezione specializzata e si applica la **procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c.** ;

- L’efficacia esecutiva della decisione impugnata può essere sospesa, ad istanza di parte formulata con il ricorso introduttivo, in presenza di gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato *de plano*, entro 5 gg. dalla presentazione dell’istanza stessa.

- Qui si apre un articolato contraddittorio cartolare: - entro 5 gg. dalla comunicazione del decreto le parti possono depositare memorie difensive, - entro i successivi 5 giorni possono depositarsi note di replica, - in tali casi, il giudice, entro i successivi 5 giorni, con nuovo decreto, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati con decreto non impugnabile.

- Il ricorso è notificato a cura della cancelleria, l’Unità Dublin⁴³ può depositare entro 15 giorni dalla notifica del ricorso una nota difensiva, unitamente ai documenti da cui risultino elementi di prova e circostanze indiziarie sulla base delle quali è stata adottata la decisione di trasferimento. Entro i 10 giorni successivi il ricorrente può depositare una nota difensiva.

- Esaurito il contraddittorio cartolare nel termine complessivo di 25 giorni, il procedimento è trattato col rito camerale, l’udienza di comparizione è fissata solo quando il giudice lo ritenga necessario e la decisione ha la forma del decreto non reclamabile ed è assunta entro 60 giorni dal deposito del ricorso.

⁴¹ Cfr. anche il Considerando n° 19 del Preambolo del Regolamento UE 604/2013.

⁴² L’art. 27 c. 3 Regolamento UE 604/2013 stabilisce che gli Stati devono prevedere nel proprio diritto nazionale, alternativamente:

a) che il ricorso o la revisione conferiscano il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o revisione; o

b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso per un periodo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere tale effetto sospensivo;

c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o revisione. In tal caso, l’effettività del ricorso è assicurata sospendendo il trasferimento fino alla decisione sulla richiesta di sospensione, che deve essere adottata entro un termine ragionevole, che permetta un esame attento e rigoroso. L’eventuale decisione di non sospendere deve essere motivata.

⁴³ Incardinata nel Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno e nell’ambito della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo.

- Il decreto è ricorribile per Cassazione entro 30 giorni, con procura alle liti conferita, a pena d'inammissibilità, successivamente alla comunicazione del decreto, con certificazione della data di conferimento da parte del difensore. La Cassazione decide entro 2 mesi dal deposito del ricorso.
- In relazione a queste controversie non opera, a far data dal 17.8.17 la sospensione feriale dei termini processuali.

SCHEDA N. 7: Competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 c.2 D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017

OGGETTO:

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana

Apolidia

I. RIFERIMENTI NORMATIVI:

- **Convenzione sullo status degli apolidi**, New York 1954 (ratificato con L. 306/1962);
- **Art. 17 D.P.R. 572/93** (“*Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza*”);
- **Art. 19 bis d.lgs. 150/2011** (“*Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia*”).

II. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE

❖ **Art. 1 Convenzione sullo status degli apolidi, New York 1954:**

c. 1: “Ai fini della presente Convenzione, il termine “**apolide**” indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione.

c. 2: Questa Convenzione non sarà applicabile:

(i) alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di un’assistenza da parte di un organismo o di un’istituzione delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, fin tanto che beneficeranno di detta protezione o assistenza;

(ii) alle persone considerate dalle autorità competenti del Paese nel quale le stesse hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di questo Paese;

(iii) alle persone delle quali si avranno fondate ragioni per credere:

a) che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a questi crimini;

b) che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese di residenza prima di esservi ammesse; 205 L’Argentina ha dichiarato che l’applicazione della Convenzione in un territorio disputato tra due o più Stati, siano essi o meno Parti alla Convenzione stessa, non può essere inteso come acquiescenza, modifica o rinuncia della posizione dell’altro Stato. La Santa Sede ha apposto una riserva generale in base alla quale la Convenzione sarà applicata compatibilmente con la natura speciale dello Stato della Città del Vaticano e senza pregiudizio delle norme interne sull’ingresso e il soggiorno.

c) che si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite.

❖ Il riconoscimento dello *status* di apolide non risulta compiutamente disciplinato nel nostro ordinamento. L’unico riferimento normativo è costituito da:

→ **art. 17 D.P.R. 572/93** (“*Certificazione della condizione d’apolidia*”):

“1. Il ministero dell’interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell’interessato corredata della seguente documentazione:

- a) atto di nascita;
 - b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
 - c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. E' facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti”.

❖ La previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione di cui all'art. 17 D.P.R. 572/93 non preclude la **tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19 bis d.lgs. 150/2011**. Il procedimento segue il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e la competenza è fissata in base al luogo di dimora del richiedente lo *status* di apolidia. In caso di rigetto della domanda, sarà possibile contestare davanti alla Corte d'Appello la decisione che ha rigettato la richiesta. Anche l'Avvocatura dello Stato potrà impugnare la sentenza che accerti la condizione di apolide.

❖ Tale interpretazione (che prevede a scelta dell'interessato, due diversi *iter* procedurali, uno in via amministrativa e l'altro in via giudiziaria) trova conferma anche nella **Circolare esplicativa del decreto del Ministero dell'Interno del 22.11.1994 e la Circolare K 60.1 del 23 dicembre 1994** (“*Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana. Decreto Ministeriale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R 18 aprile 1994 n.362*”).

❖ **Linee guida procedurali:**

- Ogni individuo le cui condizioni soddisfino i requisiti enunciati dall'art. 1 c. 1 della Convenzione è da considerarsi apolide → la sentenza del giudice che riconosca tale *status* è da considerarsi di natura dichiarativa.
- Campo di indagine ai fini dell'accertamento è costituito prettamente dagli Stati con cui il richiedente abbia dei legami pertinenti (nascita, residenza, discendenza)⁴⁴.
 - Ha importanza fondamentale l'esame dei documenti dell'autorità consolari da cui risulti che il richiedente non è considerato cittadino di un determinato Stato, che devono però essere integrati dall'analisi delle leggi dello Stato *de quo* sulla cittadinanza⁴⁵.
 - Qualora un soggetto si trovi nell'impossibilità di provare la propria cittadinanza, dovranno utilizzarsi i medesimi criteri seguiti per la determinazione della verosimiglianza delle dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale⁴⁶.

Cittadinanza italiana

I. RIFERIMENTI NORMATIVI:

- **L. 91/1992 Nuove norme sulla cittadinanza**
- **D.P.R. 572/93 (“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza”)**

II. RIFERIMENTI DISCIPLINA SOSTANZIALE

⁴⁴ Così il Manuale per la protezione delle persone apolidi, adottato nel **giugno 2014 dall'UNHCR**. Così anche Trib. Roma, 1° giugno 2017, n. 11197.

⁴⁵ Manuale per la protezione delle persone apolidi, cit. pag. 96

⁴⁶ Cfr. art. 3 d.lgs. 251/2007.

Principali Ipotesi Di Acquisto Della Cittadinanza

❖ Acquisto della cittadinanza per nascita ex art. 1 della L. n. 91/1992:

“1. E' cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.

❖ Acquisto della cittadinanza in seguito a riconoscimento ex art. 2 L. n. 91/1992:

“1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti”.

❖ Acquisto della cittadinanza in seguito ad adozione ex art. 3 L. n. 91/1992:

“1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa”.

❖ Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge ex art. 4 L. n. 1/1992:

“ 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

❖ **L'art. 33 del D.L. n. 69/2013 (“Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia”):**

“1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

2. Gli ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.

❖ **Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione:**

❖ **Per effetto del matrimonio ex art. 5 L. n. 91/1992:**

“1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”⁴⁷.

❖ **Per concessione ex art. 9 L. n. 91/1992:**

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

⁴⁷ **Art. 6 L. n. 91/92:** “1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

IV. RIFERIMENTI DISCIPLINA PROCESSUALE

❖ **Art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011** (“*Controversie in materia dei accertamento dello stato di apolidia*”): 1. “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”.

2. “ E’ competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”

SCHEDA N. 8: Competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 c. 3 D.L. 13/2017 convertito con L.46/2017

OGGETTO:

c. 3: Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2;

RIFERIMENTI NORMATIVI, SOSTANZIALI E PROCESSUALI:

→ **Art. 3 c. 1 D.L. 13/2017** (cfr. *supra*, p.2)

→ **Artt. 31-36, 40 c.p.c.** Modificazioni della competenza per ragione di connessione.

❖ L'individuazione delle cause e procedimenti che presentino ragioni di connessione con quelli di competenza delle sezioni specializzate è problematica.

Infatti, le cause assegnate a queste sezioni si caratterizzano per essere procedimenti di tipo impugnatorio di provvedimenti della PA che toccano diritti soggettivi; è quindi difficile che si realizzi la tipica situazione processualcivilistica che genera la modificazione della competenza per ragioni di connessione (cause accessorie, di garanzia, incidentali, eccezione di compensazione).

Le prime prassi applicative potranno dare utili indicazioni al riguardo agli operatori del diritto.

